



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
(Provincia Regionale di Enna)

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**  
**APPROVATO IL 10/10/2012 CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 83**

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

**Art. 1**  
**Finalità delle norme**

1 - Il presente regolamento assunto in riferimento all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed all'art 344 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico, di custodia e di polizia dei cimiteri comunali in conformità al D. P. R. 10 settembre 1990 n. 285 ed ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia. –

**Art. 2**  
**Competenza del servizio**

1 - La direzione del servizio di polizia mortuaria e del cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuari, è attribuita al funzionario responsabile in relazione alle funzioni disciplinate dal regolamento del personale, sotto la sovrintendenza del Sindaco. In tale compito il dirigente del servizio si avvarrà della collaborazione dell'Unità Sanitaria locale, dei medici necroscopi e dei dipendenti comunali addetti al servizio stesso dalla pianta organica del personale.

2 – L' Unità Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

**CAPO II**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**Art. 3**  
**Denuncia dei decessi**

1 – Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

a) da uno dei congiunti o da una persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata dal decesso se la morte avviene nell'abitazione del defunto.

b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;

c) dal direttore e da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

2 – L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

3 – La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio deve contenere tutte le indicazioni stabilite dall'art. 140 del R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

4 – Il Sindaco o, per esso, l'Ufficiale di stato civile delegato, ricevuta la denuncia di morte, verifica la generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopo.

#### **Art. 4**

##### **Denuncia decessi accidentali o delittuosi**

1 – Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare il Sindaco o chi per esso o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che possono giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

2 – Nel caso venga rinvenuta in area pubblica una persona apparentemente deceduta e la morte sia da ritenersi solo presunta per la brevità del tempo trascorso o per la mancanza di riscontri certi, il corpo sarà trasportato con le dovute cautele alla sua abitazione od alla camera di osservazione del cimitero.

3 – Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero, semprechè non vi sia sospetto di reato, in tal caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da essa impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

#### **Art. 5**

##### **Denuncia della causa di morte**

1 – Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4 i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2 – Nel caso di decesso di persona non assistita dal medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3 – Sono, comunque, tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di seguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

4 – Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia di causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'artt. 38 e 39

del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

5 – La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

6 – Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, alla Unità sanitaria locale.

7 – Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte sarà tenuto aggiornato all'Ufficio comunale competente fino a quando esso non sarà istituito all'Unità sanitaria locale e comunque non oltre i tre anni dall'entrata in vigore del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, (vedi art. 1, c. 8°, D. P. R. n. 285/1990).

#### **Art. 6**

#### **Casi di morte per malattie infettive e diffuse**

1 – Ove venga accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Unità sanitaria locale per i provvedimenti di disinfezione, dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

#### **Art. 7**

#### **Comunicazione decessi dovuti a reati**

1 – Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, il Sindaco, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

#### **Art. 8**

#### **Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali**

1 – Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Unità sanitaria locale.

2 – L'Unità sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art. 9**

#### **Medico necroscopo**

1 – Le funzioni di medico necroscopo sono attribuite ed esercitate ai sensi dell'art. 4 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 di approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

### **CAPO III**

### **AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO**

**Art. 10**  
**Autorizzazione alla sepoltura**

1 – L'Ufficiale dello stato civile non può rilasciare autorizzazione alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse 24 ore alla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve svolgere tale compito rilasciando l'apposito certificato scritto della visita fatta, previsto dall'art. 141 del R. D. 9 luglio 1939, n. 238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

2 – La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8 , 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

**Art. 11**  
**Nulla osta dell'autorità giudiziaria**

1 – L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta della autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere o di ossa umane.

**Art. 12**  
**Nati morti e prodotti abortivi**

1 – Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R. D. 9 luglio 1939, sull'ordinamento della stato civile, si seguono le disposizioni stabiliti negli articoli precedenti.

2 – Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità sanitaria locale.

3 – A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4 – Nei casi previsti dai commi 2 e 3 i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'estrazione o dall'espulsione del feto, domanda di seppellimento all'Unità sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

**CAPO IV**  
**RISCONTRO DIAGNOSTICO**

**Art. 13**  
**Riscontro diagnostico**

1 – Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con le modalità previsti dalla legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

2 – Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

3 – I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art. 5. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Unità sanitaria locale.

4 – Se la causa di morte è dovuta ad una malattia infettiva e diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art.6. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. LL. SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.

5 – Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuto a reato, il medico dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## **CAPO V OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

### **Art. 14 Periodo di osservazione**

1 – Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazioni in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con le modalità di cui l'art. 8 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 15 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente**

1 – Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

### **Art. 16 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione**

1 – Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

2 – Il coordinatore dell'Unità sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate.

**Art. 17**  
**Disposizione della salma**  
**durante il periodo di osservazione**

1 – Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2 – Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.

3 – Il cadavere occultato con coperta dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.

4 – Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del coordinatore dell'Unità sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

**Art. 18**  
**Prescrizioni per osservazioni per osservazione di cadavere**  
**Portatore di radioattività**

1 – Il mantenimento di osservazione di salme di persone per cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D. P. R. 13 febbraio 1964, n. 185.

**Art. 19**  
**Deposito di osservazione**

1 – In apposito locale nell'ambito del cimitero, distinti dalla camera mortuaria, salvo quanto previsto dal successivo art. 61, per il prescritto periodo di osservazione, devono riceversi le salme delle persone:

- a) morte in abitazione inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2 – Il deposito di osservazione o, subsidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza da parte del Custode.

**Art. 20**  
**Trasporto salme al deposito di osservazione**

1 – Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

**Art. 21**  
**Servizio di sorveglianza**  
**durante il periodo di osservazione**

1 – Durante il periodo di osservazione presso il locale di cui al precedente art. 19 i cadaveri non possono essere rimossi.

2 – E' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere le salme anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

3 – Nei casi di cadaveri non assistiti direttamente, sarà provveduto, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dall'autorità sanitaria locale ad assicurarne la sorveglianza da parte del custode, anche mediante l'ausilio delle attrezzature di cui al 2° comma del precedente art. 19.

**Art. 22**  
**Depositi ed obitori speciali**

1 – Il Comune potrà istituire eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2 – Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotate di celle frigorifere a richiesta dell'Unità sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive - diffuse le celle frigorifere saranno comunque isolate.

**CAPO VI**  
**INTERVENTI VARI SUI CADAVERI**

**Art. 23**  
**Rilascio di cadaveri a scopo di studio**  
**Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico**  
**Autopsie e trattamenti di conservazione**

1 – Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, nonché le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, con le modalità di cui ai successivi articoli 45 e 46.

**CAPO VII**  
**SEPOLTURA DEI CADAVERI**

**Art. 24**  
**Deposizione del cadavere nel feretro**

1 – Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro.

2 – Il cadavere deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.

3 – Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà il coordinatore della Unità sanitaria locale.

#### **Art. 25**

#### **Obbligo del feretro individuale – Verifica**

1 – Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

2 – Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

3 – Prima dell'impiego ogni feretro, non fornito dal Comune, deve essere verificato dal necroforo per accertarne le caratteristiche in funzione della sepoltura prescelta.

#### **Art. 26**

#### **Caratteristiche feretri per inumazioni**

1 – I feretri da deporre nelle fosse comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

2 – Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura presa.

3 – Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

4 – Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

5 – Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

6 – Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 27**

#### **Casse per le tumulazioni**

1 – Per le tumulazioni, anche se temporanee, in loculi o cappelle private i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, l'una in legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui al successivo art. 30.



## **Art. 28**

### **Divieto di uso di materiale non biodegradabile**

- 1 – Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2 – L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero per la Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
- 3 – E', altresì, vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

## **Art. 29**

### **Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni**

- 1 – Le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 26 e 28 si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per la inumazione, in Comune distante non più di 100 km., salvi i casi di cui al successivo art. 42, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.
- 2 – Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

## **Art. 30**

### **Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune**

- 1 – Le salme destinate alla tumulazione, od al trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, salvo quando previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio. (vedi art. 30 D. P. R. 285/1990 )
- 2 – La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia in questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.
- 3 – Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
- 4 – Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.
- 5 – Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6 – Il fondo della cassa dovrà essere formato da uno o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7 – Il coperchio della cassa dovrà essere formato da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8 – Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su più piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9 – Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da uno o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10 – Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con un mastice idoneo.

11 – La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

12 – Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

**Art. 31**  
**Feretri speciali**  
**per trasporto di salma in altro Comune**

1 – Il ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di Sanità, può autorizzare per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del D. P. R. n. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

2 – L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

**Art. 32**  
**Chiusura del feretro**  
**Verbale di incassatura di salma**

1 – All'atto del seppellimento, il feretro dovrà essere chiuso definitivamente secondo le prescrizioni di legge.

2 – A cura dei necrofori sarà collocata sul feretro una targa di piombo col nome del defunto e l'anno di morte impressi a martello.

3 – Nella cassa dovrà essere posta, prima della chiusura, una congrua quantità di segatura di legno o torba od altro materiale assorbente, sempre biodegradabili e non putrescibile.

4 – All'atto della chiusura delle salme nel feretro, dovrà essere redatto, da parte del coordinatore sanitario dell'Unità sanitaria locale, assistito dal vigile sanitario, un verbale di incassatura della salma, nel quale sia dato atto che, per l'operazione, sono state osservate le prescrizioni di legge vigenti, anche in merito ad eventuale trattamento conservativo o immunizzante, e che la cassa o le casse stesse, conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26 e 30, portano il marchio e l'indicazione della ditta costruttrice.

5 – Tale verbale deve essere allegato, come parte integrante, alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere, per essere consegnata al custode del cimitero.

### **Art. 33**

#### **Fornitura gratuita dei feretri e dei trasporti**

1 – E' a carico del Comune la spesa per la fornitura della cassa per le persone le cui famiglie risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice.

2 – Per fruire del trasporto gratuito, occorre fare richiesta scritta al Sindaco, il quale, accertando il diritto, sentito il Comando di P. M. d'intesa con l'Ufficio Solidarietà Sociale, dispone la fornitura del feretro e curerà che nell'ora stabilita il carro funebre ritiri la cassa dal fornitore, la trasporti nella casa del defunto ed esegua il trasporto al cimitero.

## **CAPO VIII**

### **TRASPORTO DEI CADAVERI**

#### **Art. 34**

#### **Giorni – orari e percorsi dei trasporti funebri**

1 – E' vietato trasportare e seppellire un cadavere racchiuso in casse non aventi le caratteristiche prescritte.

2 – Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e l'itinerario determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

3 - I cortei funebri seguiranno, normalmente, la via più breve dell'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero nel caso non vengano eseguite funzioni religiose. I cortei non dovranno fare soste lungo la strada ed avranno la precedenza sulla circolazione dei pedoni e dei veicoli.

4 – Sono sospesi i cortei funebri a piedi nelle giornate di Capod'anno – S. Giuseppe – Pasqua – S. Cristoforo – Natale e Carnevale.

**Art. 35**  
**Servizio di trasporto funebre**

1 - Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero sarà eseguito con automezzo munito delle autorizzazioni previste per legge.

2 – I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere conformi alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

3 – Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4 – L'Unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

**Art. 36**  
**Trasporti gratuiti e a pagamento – Tariffa**

1 - Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 16 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285. La richiesta del trasporto deve essere presentata al Comune, l'importo dovuto sarà versato alla Tesoreria Comunale.

2 - Il servizio di trasporto funebre viene disimpegnato dal personale appresso indicato :  
- N. 1 Autista.

E' proibita qualsiasi sosta del carro lungo il percorso a meno che non sia dovuta a forza maggiore o a motivo di onoranze funebri.

Il trasporto del feretro dal luogo del decesso al carro funebre, e da questo alla Camera Mortuaria nel Cimitero, verrà effettuata dal personale dell' Agenzia di onoranze funebri incaricata del servizio, salvo che i familiari del defunto non intendano provvedervi direttamente.

Gli incaricati dei trasporti funebri nella esecuzione del servizio richiesto dovranno osservare, sotto pena delle sanzioni di legge, le norme legislative e regolamentari vigenti e tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3 – Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

4 – Sono a carico del Comune negli altri casi e sempre che la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.

5 – E' escluso, dalla tariffa di cui al secondo comma, il costo del feretro.

**Art. 37**  
**Diritto fisso comunale**  
**per trasporto su strada di cadavere da o per altro comune**

1 - Per i trasporti funebri dal Comune ad altro Comune o all'estero, o viceversa, da effettuarsi con carri destinati al trasporto di cadaveri su strada, è dovuto al Comune, da parte della impresa funebre che esegue il trasporto stesso, sia in caso di partenza che di arrivo di salme, un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

**Art. 38**  
**Onoranze funebri a persone decedute**  
**per malattie infettive – diffusive o portatrici di radioattività**

1 – Fermo restando quando previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2 – Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Unità sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

**Art. 39**  
**Trasporto salme ad altro Comune o all'estero**

1 – Per il trasporto all'estero o dall'estero o da Comune a Comune, allo scopo di inumazione, tumulazione o cremazione, le salme devono essere racchiuse nella duplice cassa di cui al precedente art. 30.

2 – Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F. U.

3 – Tale trattamento è eseguito dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

4 – Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

5 – Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazioni.

**Art. 40**  
**Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro comune o all'estero-modalità**

1 – Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco osservate le prescrizioni di cui agli articoli 26, 30, 42, 43, e 48 del presente regolamento.

2 – L'ordinanza di autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

3 – Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale ordinanza dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

4 – Il trasporto fuori comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con apposito carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

5 – Nel caso che il trasporto di un cadavere, resti mortali o di ossa umane dovrà farsi dalla camera mortuaria del cimitero ad altro Comune, il custode non potrà abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 41**

#### **Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero**

1 – Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello stato civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento.

#### **Art. 42**

#### **Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffuse**

1 – Per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui l'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 40, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli art. 38 e 39 del presente Regolamento.

2 – Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale.

3 – Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dall'articolo 48 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

#### **Art. 43**

#### **Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri**

1 – Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con ordinanza emanata dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2 – All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 40.

#### **Art. 44**

#### **Obbligo dell'autorizzazione al trasporto**

- 1 – L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
- 2 – L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'ordinanza emanata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
- 3 – Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo l'ordinanza anzidetta deve restare in consegna al vettore.

#### **Art. 45**

#### **Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**

- 1 – Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### **Art. 46**

#### **Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche**

- 1 – Il direttore dell'istituto del dipartimento universitario prende in consegna la salma dell'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata ne feretro, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

#### **Art. 47**

#### **Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili**

- 1 – Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 40 e 48, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
- 2 – Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
- 3 – Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### **Art. 48**

### **Trasporto cadaveri da e per l'estero**

1 – Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui gli art. 27, 28, 29 e 30 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **CAPO IX**

### **CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO**

#### **Art. 49**

### **Documenti di accompagnamento feretri al cimitero**

1 – Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato :

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco.

2 – Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 8.

3 – Per la tumulazione occorre, inoltre, il certificato rilasciato dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale.

4 – Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 12.

5 – Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso l'Ufficio.

#### **Art. 50**

### **Ricevimento cadaveri**

1 – Nei cimiteri devono essere ricevuti quando venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui l'art. 12 del presente regolamento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### **Art. 51**

### **Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni**

1 – Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva nel suo Ufficio i documenti di cui all'art. 49, egli, inoltre, iscrive giornalmente in apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quando risulta dall'atto di autorizzazione di cui l'art.10,



l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quando risulta dall'autorizzazione del sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta, in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### **Art. 52**

### **Consegna registro al Comune**

1 – I registri, indicati nell'art. precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2 – Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso l'ufficio del Custode.

#### **Art. 53**

### **Divieto di riapertura del feretro**

1 – Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

## **CAPO X**

### **DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI**

#### **Art. 54**

### **Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture private**

1 – Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private.

2 – Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

3 – Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali.

#### **Art. 55**

### **Disposizioni campi comuni**

1 – Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.

#### **Art. 56**

### **Sepolture private natura e concessione**

1 – Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo xv.

2 – Esse possono consistere:

a) nella concessione, di uso temporaneo, di fosse in apposite aree per inumazioni singole;

b) nella concessione, di uso temporaneo, di loculi o colombai costruiti direttamente dal Comune;

c) nella concessione, di uso temporaneo, di area per la costruzione di sepoltura privata a sistema di tumulazione individuale; la superficie dell'area sarà di mq. tre e la tomba potrà costruirsi per una, due e tre salme;

d) nella concessione, di uso temporaneo, di area per la costruzione di sepolcro di famiglia o per collettività, la superficie concessa sarà di mq. nove, dodici o sedici, a richiesta dell'interessato;

e) nella concessione, di uso temporaneo, di ossaretti o cellette costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

3 - Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata dalla Giunta comunale.

#### **Art. 57**

#### **Reparti per persone professanti culti cattolici e per comunità straniere**

1 – Nell'interno del cimitero possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico, che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nel cimitero comune.

2 – In difetto di tale manifestazione, possono provvedere anche i parenti "jure sanguinis".

3 – Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa una area adeguata del cimitero.

#### **Art. 58**

#### **Reparto speciale per prodotti abortivi**

1 – Può essere previsto, altresì, all'interno del cimitero, uno speciale reparto per accogliere i prodotti abortivi e di feti che non siano stati dichiarati nati morti all'Ufficiale di stato civile ed il cui permesso di trasporto e seppellimento sia stato rilasciato dall'Unità sanitaria locale, secondo quando previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

#### **Art. 59**

#### **Disposizione generale dei reparti nel cimitero**

1 – La ubicazione e disposizione dei vari reparti dei cimiteri, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche, tecniche, ecc. saranno previsti nel piano regolatore di ciascun cimitero predisposto a norma degli art. da 55 a 61 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

## **Art. 60**

### **Planimetria del cimitero – Custodia e aggiornamento**

- 1 – L'Ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1:200 del cimitero esistente nel Comune, con bollo e firma in originale.
- 2 – Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
- 3 – Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

## **CAPO XI**

### **CAMERA MORTUARIA – SALE PER AUTOPSIE OSSARIO COMUNE**

## **Art. 61**

### **Camera mortuaria**

- 1 – Il cimitero deve disporre di una camera mortuaria per le funzioni obitoriali indicate dall'art. 13 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 e per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
- 2 – La camera mortuaria è costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, ed è provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3 – Qualora il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 19, funzionerà come tale la camera mortuaria purché sia idonea ad assicurare la sorveglianza del cadavere secondo quanto previsto dall'art. 21.

## **Art. 62**

### **Caratteristiche camera mortuaria**

- 1 – La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2 – Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## **Art. 63**

### **Sala per autopsie**

- 1 – Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria.

2 – Nella sala, munita di idonea illuminazione, vi deve essere un tavolo anatomico in grès, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e le loro innocuizzazione.

**Art. 64**  
**Ossario Comune**

1 – Il cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

**CAPO XII**  
**INNUMAZIONE**

**Art. 65**  
**Scavatura e utilizzazione delle fosse**

1 – Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui ai precedenti artt. 25, 26 e 28.

2 – Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.

3 – L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

**Art. 66**  
**Numerazione e individuazione delle fosse**  
**Segni funerari – Illuminazione votiva**

1 – Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costitutivo da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.

2 – Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

3 - A domanda scritta dei parenti o di altri, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dalla Giunta comunale.

4 – La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal responsabile del servizio cimiteriale in sede di autorizzazione.

5 – Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.

6 – L'illuminazione votiva elettrica può essere gestita dal Comune con apposito Regolamento.

#### **Art. 67**

#### **Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento**

1 – Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### **Art. 68**

#### **Fosse per inumazione persone aventi oltre 10 anni di età**

1 – Le fosse per inumazione di cadaveri di persone aventi oltre 10 anni di età debbono avere, nella loro parte più profonda ( a mt. 2 ), la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

2 – I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt. 0,50 che separano fossa da fossa, e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

#### **Art. 69**

#### **Fosse per inumazione fanciulli minori di 10 anni di età**

1 – Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età inferiore ai 10 anni devono avere, nella loro parte più profonda ( a mt. 2 ) una lunghezza di mt. 1,50 ed una larghezza di mt. 0,50 e devono distare l'una dall'altra a mt. 0,50.

#### **Art. 70**

#### **Deposito del feretro nella fossa**

1 – La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con massima cura, con corde od a mezzo di meccanismo sicuro.

2 – Deposito il feretro nella fossa , questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente art. 67.

3 – Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osservano le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO XIII TUMULAZIONI**

#### **Art. 71**

#### **Spese di manutenzione**

1 – Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

**Art. 72**  
**Sistema di tumulazione**

- 1 – Nella tumulazione, ogni feretro deve essere posto, in loculo (o tumulo o nicchia) separati.
- 2 – I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3 – Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4 – Per la costruzione del loculo e del manufatto si osserveranno le prescrizioni di cui art. 76 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.

**Art. 73**  
**Tumulazioni provvisorie**

- 1 – Le disposizioni degli articoli 30 e 72 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero.

**Art. 74**  
**Divieto di apertura della sepoltura**

- 1 – Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'autorità giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco.

**Art. 75**  
**Cremazioni cadaveri – Urne cinerarie e cellette**

- 1 – Per la costruzione del crematorio e la cremazione dei cadaveri, si osservano le norme contenute negli artt. da 78 a 81 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285.
- 2 – Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.
- 3 – Le urne saranno collocate in apposite cellette costruite dal Comune, come previsto dalla lettera b) dell art. 56, o nei sepolcri di famiglia o per collettività di cui alla lettera d) dello stesso articolo.
- 4 – Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter essere facilmente collocate Nelle cellette od ossaretti appositamente costruiti.

**CAPO XIV**  
**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Art. 76**  
**Esumazioni – Carattere**

- 1 – Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

**Art. 77**  
**Esumazioni ordinarie**

1 – Salvo quando previsto dal secondo e dal quarto comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco, con ordine rigorosamente cronologico per campi o file.

2 – Le fosse, liberate dal resto del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni, secondo l'ordine delle esumazioni.

3 – Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolti nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrali all'uopo costruiti.

**Art. 78**  
**Esumazioni straordinarie**

1 – Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

2 – Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3 – Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore dell'Unità sanitaria locale e del custode, dai quali dovrà essere redatto apposito verbale dell'operazione eseguita, in duplice copia, di cui una viene conservata dal custode e, l'altra, trasmessa all'ufficio di Stato civile.

**Art. 79**  
**Periodo di tempo per le esumazioni straordinarie**

1 – Solvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi già due anni dalla morte e il coordinatore dell'Unità sanitaria locale dichiarerà che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

**Art. 80**  
**Ossa provenienti dalle esumazioni**

1 – Le ossa che ci rivengono in occasione dell'esumazione ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte nell'art. 47.

2 – Gli avanzi degli indumenti, casse ecc. devono essere smaltiti con le modalità indicate nel 2° comma del successivo art. 85.

3 – I materiali edili residui ( lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune che li utilizzerà come previsto dal 3° comma del successivo art. 81.

### **Art. 81** **Estumulazioni ordinarie**

1 – Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.

2 – I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

3 – Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

4 – Se le salme estumulate si trovano in condizione di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario.

### **Art. 82** **Divieto di riduzione di salme estumulate**

1 – E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2 – Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto del reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

### **Art. 83** **Estumulazioni straordinarie**

1 – Il Sindaco può autorizzare, qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2 – Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.



**Art. 84**  
**Norme particolari per le estumulazioni**

1 – Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 79, ed in particolare quelle relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

**Art. 85**  
**Norme igieniche**

1 – Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale per la disinfestazione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

2 – Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali ai sensi del D. P. R. 10. 9. 1982, n. 915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

**Art. 86**  
**Corrispettivi**

1 – Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, tranne quelle relative a sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

2 – Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito nella tariffa approvata dal consiglio comunale.

3 – Per quelle disposte dall'autorità giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270 e successive modificazioni.

**CAPO XV**  
**CONCESSIONI CIMITERIALI**

**Art. 87**  
**Atto di concessione**

1 – La concessione di uso temporaneo di aree, o di loculi, deve risultare da regolare atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco da parte dell'interessato, nelle forme di legge a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 56 c. 3.

2 – Ove l'istante si rifiuti di sottoscrivere l'atto di concessione, nonostante la diffida da parte del Responsabile del servizio ad adempiere, si provvederà alla revoca del provvedimento di assegnazione della concessione e alla perdita di ogni diritto d'uso futuro.

3 – L'autorizzazione edilizia non può essere rilasciata in mancanza della preventiva stipula dell'atto di concessione del suolo, ove si intende edificare.

4 – Il concessionario può essere soggetto diverso dall'intestatario.

## **Art. 88**

### **Diritto di sepoltura per tombe individuali**

1 – Per le tombe individuali, i loculi e le nicchie, il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

2 – Il diritto non può essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo.

3 – I concessionari o gli eredi legittimi o testamentari, eccezionalmente possono permettere nei loro sepolcri il seppellimento, in via provvisoria, di cadaveri e di persone estranee alla famiglia, con apposita richiesta scritta, previa autorizzazione del Sindaco e pagando la tassa stabilita dalla Tariffa di cui all'allegata tabella A per la sepoltura del cadavere.

4 – Il diritto di concessione individuale ha la durata massima di anni 99, salvo rinnovo, a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto di concessione.

## **Art. 89**

### **Diritto di sepoltura per tombe di famiglia o monumentali**

1 - La concessione per la realizzazione di tombe di Famiglia possono essere concesse:

- a) a più persone esclusivamente per esse.
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; nel qual caso sarà stabilito a priori il numero dei posti spettante ad ognuna delle famiglie partecipanti alla concessione;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso (lett. a) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso (lett. b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. La trasmissione del possesso d'uso della tomba deve essere notificato al Comune, il quale, entro il termine di un mese, dovrà prenderne atto con deliberazione della Giunta Comunale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lett. b) del presente articolo, sono compresi:

- 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e più precisamente:

#### ASCENDENTI DIRETTI

- a) genitori del concessionario;
- b) nonni del concessionario;
- c) bisnonni del concessionario;

#### DISCENDENTI DIRETTI

- d) figli del concessionario;
- e) nipoti del concessionario (figli dei figli);
- f) pronipoti del concessionario (figli dei nipoti);

- 2) il coniuge, le nuore ed i generi;

- 3) i fratelli e le sorelle consanguinei ed i loro discendenti in linea retta previo assenso del titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00;

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare nella concessione in uno dei modi sopra esposti.

2 – La tumulazione in sepolture private di salme di persone estranee, ma che siano state conviventi con i concess/intest. che abbiano acquisito particolari benemerenzze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93 del D. P. R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, venga avanzata richiesta scritta indirizzata al Sindaco, anche da parte di un solo concessionario o dagli aventi causa di questo. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerenzze è demandata al Sindaco.

3 – Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata massima di anni 99 salvo rinnovo alla scadenza, la decorrenza della concessione fa data dalla stipula del Contratto.

4 - Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale ed a titolo provvisorio e come durata massima anni 1 (uno), essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea previo pagamento al Comune di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali.

5 - Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

6 - Qualora si debba procedere alla sepoltura di feretri aventi diritto alla tumulazione in una tomba di famiglia, i cui loculi fuori terra siano già tutti occupati, i posti necessari si ricaveranno mediante estululazione e collocazione nelle nicchie eventualmente esistenti sottoterra, di salme di defunti deceduti oltre 60 anni, in ordine cronologico.

#### **Art. 90 Esclusioni**

1 – Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove vengono rilevati casi del genere la concessione stessa sarà revocata.

#### **Art. 91 Durata e decorrenza delle concessioni – Rinnovo**

1 – Tutte le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'art. 56, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto o – se anteriore – del pagamento del prezzo.

2 – Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

3 – Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura e dal presunto esercizio dei diritti d'uso.

#### **Art. 92 Concessioni speciali gratuite**

1 – Il Comune può concedere gratuitamente loculi per la tumulazione delle salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

2 – Per fruire della concessione del loculo a titolo gratuito, occorre fare richiesta scritta al Sindaco, il quale, accertato lo stato di indigenza o di bisogno, sentito il Comando della Polizia Municipale d'intesa con l'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune, dispone la concessione del loculo.

3 – L'ordine di concessione dei loculi cimiteriali viene stabilito secondo criteri di progressività, di equilibrio e di equità, partendo da sinistra verso destra delle quinte file fino ad esaurimento delle stesse.

4 - Qualora il coniuge, un parente di 1° grado o il convivente del defunto siano affetti da grave e certificato handicap motorio è ammessa la concessione di loculo opportunamente raggiungibile dal piano stradale e ubicato nella prima o seconda fila semprechè vi sia la disponibilità.

### **Art. 93**

#### **Costruzioni su aree in concessione**

1 - La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali è disposta su provvedimento del Dirigente dell'U.T.C., previa domanda da parte dell'interessato, non è ammesso il diritto di suolo cimiteriale per più di una volta alla medesima persona, tranne nei casi di rinuncia della precedente concessione.

2 – Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

3 – I singoli progetti devono essere approvati dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, su conforme parere del coordinatore dell'Unità Sanitaria locale e della commissione edilizia comunale. Nell'atto di approvazione è indicato il numero dei loculi da realizzare. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.

4 – La presentazione del progetto, pena la decadenza della concessione deve avere luogo entro uno anno dalla data della stipula del contratto di concessione, mentre l'esecuzione dei lavori deve avere inizio entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione edilizia ed essere completati entro tre anni.

5 – A lavori ultimati l'Ufficio Tecnico Comunale provvede al collaudo.

6 – Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali deve essere presentato un disegno a firma di tecnico abilitato. L'approvazione ed il collaudo sono di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale

7 – Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

### **Art. 94**

#### **Rinuncia al diritto d'uso**

1- E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, della concessione medesima da parte dello stesso concessionario o in mancanza di tutti gli erede aventi diritto, mediante apposita istanza al Sindaco e con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale.

2 – Il Comune rimborserà, in tal caso, al concessionario l'intera somma pagata per la concessione, al netto delle spese contrattuali di revoca.

3 – Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

4 – Nulla è dovuto nell'ipotesi di utilizzo e successiva rinuncia.

#### **Art. 95** **Decadenza della concessione**

1 – La concessione d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel precedente art. 94, quando:

a) per le sepolture individuali, l'utilizzazione non avvenga entro un anno dalla morte della persona per la quale la concessione è stata fatta.

b) per le sepolture di famiglia o per le collettività, la costruzione del sepolcro non venga ultimata entro i termini previsti dall'art. 93, salvo proroga concessa dall'Organo preposto, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario.

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

2 – Nel caso di cui al precedente comma, lett. c) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono.

3 – Se gli interessati sono reperibili viene loro notificata una diffida.

4 – Decorso un anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero viene dichiarata la decadenza.

5 – I suddetti provvedimenti sono adottati dalla Giunta Comunale, da notificarsi agli interessati, se reperibili.

#### **Art. 96** **Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero**

1 – Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quando disposto in merito dall'art. 98 del D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, avuto riguardo agli artt. 96 e 97 dello stesso D. P. R.

#### **Art. 97** **Effetti della decadenza o della scadenza delle concessioni**

1 – In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

2 – Per i resti mortali si adotteranno i provvedimenti di cui al successivo art. 98.

**Art. 98**  
**Manutenzione sepolture private**

1 – Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

2 – In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3 – Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del presente art. 95.

4 – I lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria nelle tombe di individuali/famiglia vengono realizzate previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 99**  
**Effetti della revoca delle concessioni**

1 – Reso esecutivo il provvedimento di revoca, il Sindaco, sentito il coordinatore dell'Unità sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

2 – Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzature funebre passa a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del precedente art. 98.

3 – I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti a trattativa privata con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

4 – Può essere consentito a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per le tombe di parenti od affini fino al 4° grado, semprechè nello stesso cimitero.

5 – Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

6 – Gli oggetti preziosi o di valore rivenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non avviene accertato o in mancanza di eredi o di irreperibilità gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

**Art. 100**  
**Fascicoli delle concessioni cimiteriali**

1 – Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla costruzione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

**CAPO XVI  
SOPPRESSIONE DEI CIMITERI**

**Art. 101  
Soppressione cimiteri – Norme applicabili**

1 – Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previsti dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n.285.

**CAPO XVII  
Art. 102  
Onoranze funebri particolari**

1 – Quando debbansi rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dell'art. 341 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dell'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1991, n. 285.

2 – Per i sepolcri di guerra ( cimiteri, ossari, sacrari ) si osserveranno le norme di cui l'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204.

**CAPO XVIII  
POLIZIA DEL CIMITERO**

**Art. 103  
Custodia dei cimiteri**

1 – Il cimitero, fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui all'art. 110, dovrà tenersi costantemente chiuso.

**Art. 104  
Esecuzione lavori da parte dei concessionari**

1 - Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

2 – I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

**Art. 105  
Divieto di trattamento del materiale da costruzione**

1 – Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

**Art. 106**  
**Trasporto materiale**

1 – Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

**Art. 107**  
**Materiale proveniente da scavi e demolizioni**

1 – Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

2 – E' soltanto in facoltà del Comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire i bassifondi ( vedi art. 85, c. 2°D. P. R. n. 285/1990 ).

**Art. 108**  
**Orario**

1 – Il cimitero rimarrà aperto secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

**Art. 109**  
**Ingresso al cimitero**

1 – L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.

2 – E' fatta eccezione per le carrozzelle speciali o gli automezzi montati da invalidi.

**Art. 110**  
**Circolazione e sosta**

1 – E' vietato introdursi nei cimiteri e di soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.

2 – E' vietato pure di sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, calessi, banchi, barrocci, ecc., lungo la fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.

3 – Non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle fosse stesse.

4 – E' vietato, altresì, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli sui monumenti.

**Art. 111**  
**Accesso ai cimiteri per lavori**

1 – Gli autoveicoli, i motocarri, non potranno entrare nel Cimitero che per servizio interno del medesimo, previa autorizzazione del Custode.



**Art. 112**  
**Divieto di ingresso**

1 – Il custode dovrà impedire che abbiano accesso nel cimitero ragazzi di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da persone adulte e coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

**Art. 113**  
**Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari**

E' vietato introdurre nel cimitero cani ed altri animali, armi da caccia, irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

**Art. 114**  
**Manutenzione delle tombe – Ornamenti floreali**

1 – Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.

2 – E' consentito, altresì, coltivare piccole aiuole, purchè le radici ed i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno esorbitare dalla superficie della fossa. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1, 10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di sradicamento.

3 – Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci od altri segni funerari di cui al precedente art. 66 è obbligo la loro manutenzione prevista dall'art. 98, il Comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

**Art. 115**  
**Pulizia interna**

1 – La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

2 – L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel rispetto delle norme vigenti.

**Art. 116**  
**Divieti speciali**

1 – Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.

2 – E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi ecc., di macchiarle o comunque deturparle.

3 – E' pure proibito di soffermarsi, di farmi immondizia, di raccogliere fiori ed erbe, di toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché di portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

**Art. 117**  
**Obbligo di comportamento**

1 – Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in ogni e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed, occorrendo, denunciarlo all'autorità giudiziaria.

**Art. 118**  
**Atti a disposizione del pubblico**

1 – Chiunque possa avervi interesse, potrà prendere visione ai sensi della normativa vigente:

- a) del registro delle sepolture;
- b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
- c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura privata in scadenza;
- d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza .

**CAPO XIX**  
**PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

**Art. 119**  
**Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri**

1 – Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali, con almeno un custode.

**Art. 120**  
**Custode**

1 – Al custode o F. F. è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc., e la tenuta dei registri.

2 – Il custode o F. F. conserva le chiavi delle porte d'ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso nel Cimitero.

**Art. 121**  
**Relazione annuale del custode o F. F.**

1 – Annualmente e comunque in caso di necessità il custode rimetterà all'ufficio comunale una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni occorrenti alle

sepulture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari, ai fini di quanto previsto dall'art. 98.

### **Art. 122** **Responsabilità**

1 – Ferma restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose od altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

### **Art. 123** **Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni**

1 – Nei primi 8 giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di stato civile una copia del registro di cui all'art. 51 riferente si all'anno precedente.

### **Art. 124** **Compiti particolari del custode o F. F.**

1 – Spetta, inoltre, al custode o F. F. :

a) ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'Ufficio il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;

b) tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare di cui all'art. 51 del presente regolamento;

c) provvedere, con l'aiuto del necroforo, alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;

d) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepulture private;

e) provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;

f) assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio di igiene pubblica dell'U. S. L., alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale, nonché occorrendo, assistere gli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc. ;

g) provvedere o assistere a depositare nell'ossario del cimitero, le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;

h) tenere aggiornata, con gli appositi ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;

i) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza la prescritta autorizzazione;

l) avere cura alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi delle tombe, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;

m) custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;

n) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione o deficienza che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;

o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal coordinatore dell'Unità sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

**Art. 125**  
**Necroforo – Compiti**

1 – Al necroforo, oltre alla collaborazione con il custode per l'espletamento delle sue funzioni, sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) assistenza alla saldatura delle casse metalliche;
- b) scaricamento dei feretri all'arrivo nel cimiero dal carro funebre alla casa mortuaria;
- c) accompagnamento del feretro dalla casa mortuaria del cimitero al posto indicato sull'ordine di seppellimento rilasciato dal Responsabile del Servizio;
- d) ad ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico.

2 – Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode o F. F.

**Art. 126**  
**Vaccinazione del personale dipendente**

1 – Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nel cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5 maggio 1963, n. 292 e del regolamento di esecuzione approvato con D. P. R. 7 settembre 1965, n. 1031.

**CAPO XX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 127**  
**Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni**

1 – Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non costituiscano infrazioni al T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

**Art. 128**  
**Ordinanze del Sindaco**

1 – E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 69 dell'OO. EE. LL.

**Art. 129**  
**Richiamo norme vigenti**

1 – Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano le norme contenute nel regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

**Art. 130**  
**Entrata in vigore**

1 – Il presente regolamento, appena divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione, entrerà in vigore, dopo la seconda pubblicazione all'albo pretorio del Comune, per quindici giorni consecutivi attestata dal Segretario comunale.

**Norma transitoria per tomba individuale**

1 - Entro mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del presente Regolamento tutti i concessionari o, in caso di decesso, i discendenti in linea retta che hanno edificato tombe individuali in difformità all'autorizzazione rilasciata da parte del Comune, possono comunicare con apposita richiesta scritta all'U.T.C. ai sensi del D.P.R. 445/90, il numero dei loculi costruiti abusivamente indicando i nominativi delle salme degli aventi diritto o, delle ceneri, o dei resti da tumulare.

2 - Entro mesi 6 (sei) dalla data di approvazione del presente Regolamento tutti i concessionari o, in caso di decesso i discendenti in linea retta, che hanno traslato salme, racchiuso resti mortali in cassette o depositati presso l'ossario comunale, possono comunicare con apposita richiesta scritta all'U.T.C., ai sensi del D.P.R. 445/90, i posti rimasti liberi e contestualmente indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto o, delle ceneri, o dei resti da tumulare.

3 - Hanno diritto alla tumulazione gli ascendenti ed i discendenti in linea retta del concessionario escluso ogni altro.

4 – Il Comune stipulerà apposito contratto con il concessionario o i discendenti in linea retta previo pagamento del corrispettivo stabilito secondo le tariffe vigenti.

Valguarnera Caropepe li, \_\_\_\_\_